Su trust opachi e trasparenti ancora molti passaggi da chiarire

L'AIDC Milano ha inviato le sue osservazioni sulla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia

/ Salvatore SANNA

Il Gruppo di Lavoro AIDC Milano ha inviato le proprie osservazioni sulla bozza di circolare sulla disciplina fiscale del trust che è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 11 agosto.

In relazione alla nozione di trust "trasparente", la Commissione AIDC osserva che la bozza, espressa la tesi per cui lo stesso, in generale, non sarebbe dal legislatore "considerato come un autonomo soggetto d'imposta, ma come un'entità trasparente", afferma che il processo di imputazione a beneficiari residenti nel nostro Paese del reddito di tale trust estero avrebbe a oggetto anche la quota parte dello stesso non prodotta nel territorio dello Stato.

Ad avviso dell'Associazione, tale posizione non convince pienamente, in quanto si mostra incoerente a livello sistematico e risulta difforme rispetto a quanto operante in situazioni sostanzialmente assimilabili (ad esempio, quella dei soci italiani di partnership residenti oltreconfine).

I trust non residenti, infatti, dovrebbero condividere con tutti gli altri soggetti IRES esteri, ivi inclusi quelli connotati da principi di imputazione dei propri redditi ai soci o associati per mera competenza, il principio per il quale la pretesa impositiva dello Stato riguarda i soli (eventuali) redditi da essi prodotti nel territorio italiano.

Muovendo da tale presupposto, il reddito prodotto all'estero dal trust non residente assumerà rilevanza fiscale in Italia solo in sede di sua "corresponsione" a residenti nel territorio nazionale, a condizione altresì che il primo sia stabilito in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR (art. 44 comma 1 lett. g-sexies, secondo periodo del TUIR). A questi fini, risulterà del tutto irrilevante il tratto "opaco" o "trasparente" dell'istituto, come si evince dal passaggio finale della norma secondo cui la predetta tassazione ha luogo "anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73".

Passando alla delicata questione del monitoraggio fiscale, l'art. 4 del DL 167/90 prevede che siano tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. pp) e dall'art. 20 del DLgs. 231/2007.

Per ricadere nell'obbligo di compilazione del quadro RW, è sufficiente risultare titolari effettivi anche per un solo giorno durante l'intero periodo d'imposta.

Il Gruppo di Lavoro dell'AIDC osserva come non sia chiaro se, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la qualifica di "titolare effettivo" di un trust dipenda comunque dalla titolarità in capo al dato beneficiario residente nel nostro Paese di diritti di natura solo patrimoniale o se il concetto di beneficiario "individuato" qui valevole includa anche quello riportato dall'art. 73 comma 2 del TUIR, con le conseguenti peculiarità in termini di corretta compilazione del quadro RW.

Dubbi sulla nozione di beneficiario individuato

In particolare, dovrebbe essere ulteriormente chiarito: - quale sia il distinguo concreto tra uno scenario con beneficiari individuati di patrimonio e le ipotesi di fittizia interposizione, stante il fatto che la circ. n. 61/2010 menzionata nel documento, in tale casistica, richiama "i trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee";

- perché il beneficiario individuato di patrimonio sia onerato di obblighi di compilazione del quadro RW anche allorquando il suo diritto a ricevere una certa frazione di quanto vincolato non sia in verità certo, attuale e definitivo; in altre parole, un soggetto che versi nelle condizioni ora indicate, non potendo disporre degli investimenti esteri, dovrebbe essere escluso dagli obblighi in parola, questo almeno fino al periodo di imposta in cui non risultasse modificata la sua posizione; - come gli appartenenti a una "mera" categoria di beneficiari di patrimonio possano concretamente adempiere agli obblighi loro imposti, solo avuto riguardo alle percentuali "di possesso" da indicare in dichiarazione e ancor prima, nella maggior parte dei casi, alle concrete possibilità di acquisire le informazioni a essi strumentali. In particolare, andrebbe chiarito come tali contribuenti debbano comportarsi nel caso in cui il trustee non fornisca loro, quali che siano le ragioni, i dati utili ai fini del monitoraggio fiscale.